

(...) Nel dicembre 1996 - gennaio 1997 la società per azioni di diritto panamense C. notificò un atto datato 20 dicembre 1996 alla s.r.l. M. con sede in Basiglio di Milano; alla società L. Ltd. nella sua qualità di avente causa della società B.; agli Assicuratori dei Lloyd's di Londra in persona del Rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's London; e alla società D., di diritto svizzero.

In quell'atto, la C. dedusse:

- che nell'autunno 1994, avendo intenzione di trasferire da Parma nel Sud America una ingente quantità di pelli pregiate, aveva:

a) convenuto con la D., in qualità di spedizioniere, detto trasporto;

b) chiesto alla s.r.l. M. di interporre la propria attività di broker ai fini della stipula con gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, di un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei beni, nel viaggio da Parma alle varie destinazioni del Sud America;

- che in attuazione della richiesta la M. l'aveva messa in contatto con la B., agente degli Assicuratori ai Lloyd's;

- che con questa società ed in tale sua veste aveva stipulato il contratto di assicurazione in relazione al quale fu rilasciata una polizza provvisoria (c.d. covernote) documentante, peraltro, tutte le clausole contrattuali e l'indicazione di alcuni degli Assicuratori ai Lloyd's che avevano assunto la copertura del rischio; ed alla quale, inoltre, era allegato lo "slip policy" intestato "Mod J - Italy" contenente le Condizioni Generali di Assicurazione;

- che tra il 4 ed il 16 novembre 1994 aveva regolarmente consegnato la partita di pelli allo spedizioniere in Parma, ma che le pelli non erano mai arrivate a destinazione in quanto il carico era andato perduto durante il viaggio.

Ciò premesso sostenne di avere "diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle merci assicurate" e convenne i predetti destinatari della notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Milano al fine di "accertarsi che è stato concluso un contratto di assicurazione per quanto riguarda le merci e il contratto [con la D.] per cui è causa; in ogni caso, [di] condannarsi i convenuti, solidalmente o disgiuntamente tra loro, a risarcire il danno a qualunque titolo derivante dalla perdita delle merci".

La convenuta s.r.l. M., in via pregiudiziale, eccepì la nullità dell'atto di citazione in quanto non indicava né il titolo, né i fatti costitutivi, né le

ragioni della domanda proposta nei propri confronti; nel merito, contestò la domanda.

I convenuti L., Assicuratori dei Lloyd's, e D., costituitisi in giudizio, eccepirono, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano; nel merito, comunque, contestarono la domanda.

La convenuta D., inoltre, ottenuta la concessione del relativo termine, chiamò in giudizio la Compagnia Nazionale Ai. F., alla quale aveva affidato il trasporto del carico, per essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare alla C..

Questa chiamata in causa, costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano quanto meno in relazione alla controversia non assicurativa. Inoltre, ottenuto il relativo termine, chiamò in giudizio la s.r.l. Ae. C. di Montevideo che aveva effettuato il trasporto della merce durante la tratta finale del viaggio.

Nel giudizio intervennero volontariamente gli Assicuratori di 24 Sindacati al Lloyd's di Londra (quelli contraddistinti coi numeri 79, 590, 1036, 457, 483, 735, 552, 1317, 102, 535, 1003, 382, 40, 625, 741, 34, 62, 1032, 329, 1009, 902, 724, 112, 1183) che avevano assunto il rischio previsto dalla anzidetta covernote, (in breve Assicuratori...) i quali eccepirono anch'essi il difetto della giurisdizione del giudice italiano.

Con ricorso notificato il 23 aprile 1998, la società C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo a questa Corte Suprema "di dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. italiana relativamente come sopra specificata proposta dalla stessa ricorrente nei confronti dei...".

Gli intimati L., Assicuratori dei Lloyd's London in persona del Rappresentante generale per l'Italia, Assicuratori dei Sindacati ai Lloyd's London, D. e Compagnia Ai. F. resistono con controricorso.

L'intimata s.r.l. M. non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ed i controricorrenti L.L.I., Assicuratori dei Lloyd's London in persona del rappresentante generale per l'Italia, Assicuratori dei Sindacati ai Lloyd's London, D. e Compagnia Ai. F. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Nella sentenza 1 febbraio 1999 n. 6/S.U., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che il regolamento preventivo di giurisdizione rimane esperibile anche in ordine alle questioni sulla

sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l'abrogazione dell'art. 37 comma 2 Cod. proc. civ. da parte dell'art. 73 della L. 31 maggio 1995 n. 218, sulla Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Il principio è stato ribadito in altre successive pronunce e deve essere qui confermato non ravvisandosi ragioni per discostarsene.

Ne discende, in una con la reiezione della contraria deduzione dei controricorrenti, l'ammissibilità, sotto questo profilo, del regolamento che ne occupa.

1.2.1. - Secondo le deduzioni formulate dalle parti nei primi atti difensivi e la documentazione acquisita (che questo giudice di legittimità può apprezzare direttamente dovendo pronunciare su una questione di giurisdizione) la vicenda sostanziale può essere così sintetizzata.

- Nell'ottobre-novembre 1994 la società C. dovendo far trasferire una partita di pelli in varie località del Sud America, ne dette incarico - per quanto riguarda la tratta da Zurigo a Montevideo - allo spedizioniere s.a. D. con sede in Svizzera e recapito in Chiasso;

- La D. affidò il trasporto alla società francese Compagnia Ai. F. che, a sua volta, ne dette incarico alla s.r.l. Ae. C. con sede in Montevideo.

- In previsione ed in relazione di tale trasferimento la C. stipulò un contratto di assicurazione con i Lloyd's di Londra tramite la B., che agiva nella sua qualità di broker dei Syndicates aderenti alla Lloyd's London, e che aveva contattato tramite la M. di Milano.

- A prova di questo contratto la B. rilasciò la covernote (o nota di copertura) n. R80003930171 nella quale si attestava che il negozio sarebbe stato assoggettato alla "Form: "J" - Italy slip policy"; alla stessa covernote era allegato lo schema della polizza "Mod. J (Italy)" enunciante le Condizioni Generali del contratto di assicurazione.

- La garanzia assicurativa fu poi concretamente assunta da ventiquattro Syndicates membri dei Lloyd's di Londra, che a tale fine sottoscrissero lo slip in calce alla polizza.

1.2.2. - Da ciò, essendosi verificato, secondo l'assunto della C., l'evento coperto dal rischio assicurativo ed il rifiuto degli assicuratori di corrispondere l'indennizzo, il giudizio davanti al giudice italiano (il Tribunale di Milano) per cui è regolamento.

Nell'ambito di quel giudizio.

I) La notifica dell'atto di citazione introduttivo ha determinato il radicarsi di quattro distinti rapporti processuali tra la s.a. C. e, rispettivamente:

a) la M., con sede in Basiglio di Milano;

b) la L. con sede in Londra (Regno Unito) nella sua qualità di avente causa della B.;

c) Gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, in persona del rappresentante generale per l'Italia;

d) la s.a. D. con sede in Svizzera.

II) L'intervento in causa dei 24 Syndicates aderenti ai Lloyd's di Londra, ha introdotto un diretto rapporto giuridico tra la C. e detti intervenienti, che sono, come sarà poi chiarito, gli effettivi assicuratori, ed i soggetti passivi del rapporto assicurativo.

III) Le successive chiamate in garanzia della Compagnia Ai. F. da parte della D. e della s.r.l. Ae. C. da parte della Ai. F., ha determinato il radicarsi di altri due rapporti processuali rispettivamente tra la D. e la Ai. F. e tra la Ai. F. e la Ae. C..

1.2.3. - Ora, effettivamente le conclusioni del ricorso per regolamento che ne occupa non specificano in ordine a quali dei predetti rapporti processuali la C. abbia chiesto la risoluzione in via preventiva della questione di giurisdizione, essendo così formulate: "la ricorrente chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. italiana relativamente alla domanda come sopra specificata, proposta dalla stessa ricorrente nei confronti dei..." senza la indicazione, cioè, dei soggetti destinatari delle domande.

Peraltro, dal contesto del ricorso emerge in modo univoco che suo tramite la C. ha posto la questione in ordine ai rapporti processuali relativi sia a tutti i soggetti da essa convenuti in giudizio davanti al Tribunale di Milano e dei quali ha chiesto la condanna "solidalmente o disgiuntamente tra loro, a risarcire il danno a qualunque titolo derivante dalla perdita delle merci", ossia la M., la L., gli Assicuratori ai Lloyd's di Londra in persona del Rappresentante generale per l'Italia, e la D.; e sia agli intervenienti Assicuratori dei Sindacati ai Lloyd's London.

Non è fondata, perciò, l'eccezione di nullità e di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti sulla base del rilievo che quell'atto non consentirebbe di identificare i rapporti processuali per cui è stato richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione.

Ne deriva l'ammissibilità, anche sotto questo profilo, del regolamento.

2. - La s.r.l. M., con sede in Basiglio di Milano, è un soggetto giuridico italiano.

Pertanto, a norma dell'art. 3 comma 1 L. 31 maggio 1995 n. 218 la giurisdizione in ordine al rapporto processuale conseguente alla domanda proposta dalla C. nei confronti di quella società è devoluta al giudice italiano.

3. - Piuttosto, l'atto di citazione notificato alla M. non enuncia - neanche in modo indiretto od implicito - la causa petendi della domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti di quella convenuta e neppure consente di ipotizzarla.

Infatti, si limita ad enunciare che detta convenuta "è una società di brokeraggio e consulenza assicurativa cui [la C.] si è più volte rivolta per le polizze assicurative relative alla sua attività"; e che la C. "in previsione del viaggio, ed in considerazione dell'ingente valore dei beni aveva contattato tramite la M. i Lloyd 's di Londra". Da ciò, evidentemente, non è dato arguire in alcun modo la ragione della richiesta di condanna di quella convenuta al risarcimento danni e, in particolare, se la domanda sia da collegarsi ad un suo qualche inadempimento nella prestazione di brokeraggio, od altra causa.

Tanto preclude che ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice italiano in ordine agli altri rapporti processuali tra la C. e gli altri soggetti (tutti stranieri) da lei convenuti davanti al Tribunale di Milano possa trovare applicazione il disposto dell'art. 6 comma 1 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con L. 21 gennaio 1971 n. 804, per il quale "il convenuto... potrà inoltre essere citato... in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi".

Per vero, per l'applicazione di quel criterio, tra le domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti deve esistere una connessione tale da giustificare un interesse a deciderle congiuntamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente (così la sentenza della Corte di giustizia CEE 27 settembre 1987 in causa 189/87).

Nel contempo, è affatto palese come l'impossibilità di individuare la causa petendi della domanda nei confronti della M. impedisca di accertare se tra la stessa domanda e quelle tra le azioni nei confronti della L., degli Assicuratori e delle D. esista (attesa l'impossibilità di identificare l'identità di causa petendi) quanto meno quella connessione nel senso limitato avanti enunciato, che - a mente del richiamato art. 6 comma 1 della Convenzione di Bruxelles - legittimi l'attribuzione al giudice italiano

giurisdizionalmente competente in ordine alla causa contro la M. anche la giurisdizione in ordine alle altre domande.

Rimane assorbito, di conseguenza, il rilievo che, in ogni caso, come si desume in modo certo dalla carenza totale della esposizione sulle circostanze che la giustificano, la domanda nei confronti della M. è stata proposta al solo fine di distogliere gli altri convenuti dal loro giudice naturale; e che, perciò, in forza della disposizione di cui al n. 2 dello stesso articolo 6 della Convenzione di Bruxelles (applicabile anche nella ipotesi di cui al precedente n. 1: cfr. Cass. S.U. 8 agosto 1988 n. 3657) tale domanda non potrebbe mai modificare la competenza giurisdizionale spettante al giudice naturale degli altri convenuti.

4. - Occorre accertare, allora, se esistano altri momenti di collegamento idonei a rendere il giudice italiano giurisdizionalmente competente in ordine alle domande nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, della L. e della D..

5. - Ai fini della risoluzione di tale questione nei riguardi della domanda nei confronti degli Assicuratori ai Lloyd's nonché della L., è opportuno richiamare, preliminarmente, che, come è nozione comune, i c.d. "Lloyd's, London" non sono né una compagnia né un'impresa assicurativa unitaria, bensì un'associazione, riconosciuta, di singole persone fisiche (i names) aderenti al Lloyd's London che, singolarmente o in aggregazioni non costituenti associazioni ma collegate tra loro dal vincolo di solidarietà (i syndicates) garantiscono illimitatamente con i propri patrimoni i rischi assunti da ciascuno di essi (names o syndicates) tramite degli operatori effettivi specializzati ed autorizzati, in veste di agenti o brokers (c.d. underwriters).

In concreto: l'assicurando ai Lloyd's - London stipula il contratto di assicurazione con un broker abilitato ad agire in rappresentanza dei names e dei syndicates membri dei Lloyd's, soggetti che, peraltro, al momento della convenzione non sono ancora identificati; il broker rilascia una covernote o nota di copertura; l'obbligazione relativa alla garanzia assicurativa viene poi concretamente assunta dai names o dai syndicates che successivamente sottoscriveranno, identificandosi con il loro numero di riferimento, lo slip (o striscia) in calce alla polizza.

Quindi, il rapporto assicurativo intercorre direttamente ed unicamente tra l'assicurato ed i names ed i syndicates sottoscrittori dello slip.

Emblematico, in questo senso, è il contenuto della parte della Polizza di assicurazione "Mod. Y (Italy)" prodotta dalla ricorrente riguardante l'assunzione dell'impegno assicurativo.

"Premesso che il contraente indicato nel Modulo allegato ha pagato il premio ivi specificato agli Assicuratori membri dei Lloyd´s firmatari in calce alla presente, e qui di seguito indicati come "gli Assicuratori".

"Si rende noto che noi, Assicuratori facenti parte dei Sindacati (qui di seguito indicati come Syndicates) i cui numeri distintivi sono indicati nella acclusa lista, con la presente ci impegniamo, disgiuntamente e non solidalmente e quindi ognuno soltanto per la rispettiva quota di accettazione, ad assicurare con le modalità stabilite qui di seguito nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, contro i danni specificamente indicati nella presente, siano essi totali che parziali, come pure le eventuali spese specificamente indicate nella presente".

"Nel caso in cui la presente assicurazione copra soltanto una parte del valore e dei beni assicurati, gli Assicuratori dei Lloyd´s, London, risponderanno dei danni pro quota in proporzione della parte suddetta".

"In fede di che, il Direttore generale dell'Ufficio sottoscrizioni Polizze dei Lloyd´s London ha apposto la sua firma per ciascuno di noi".

6.1. - Ora, dagli atti processuali emerge che il contratto di assicurazione per cui è controversia fu stipulato a Londra (Regno Unito) dove aveva sede la B. che interveniva nella sua qualità di broker abilitato a agire per i Lloyd´s London e quindi, dei futuri sottoscrittori della polizza; che il contratto aveva ad oggetto una assicurazione contro i danni; che il premio di assicurazione fu pagato a Londra; e che, giusta l'art. 20 delle Condizioni generali di Polizza "il pagamento dell'indennizzo doveva essere eseguito presso il domicilio dell'assicurato", ossia - una volta che la C. assume, come del resto aveva dichiarato anche nella covernote, di essere una società di diritto panamense con uffici in Lugano (Svizzera) - certamente non Italia.

6.2.1. - Secondo la ricorrente, tali circostanze sono del tutto irrilevanti perché i Lloyd´s di Londra devono considerarsi come "domiciliati in Italia" perché "hanno una succursale in Italia, a Milano, dove presta la propria attività il Rappresentante Generale per l'Italia, cui gli stessi Lloyd´s hanno conferito - nelle condizioni generali di assicurazione - la legittimazione passiva a stare in giudizio valida per la legge italiana"; e perché, di conseguenza, a norma dell'art. 8 comma 1 n. 1 della Convenzione di Bruxelles, possono essere convenuti davanti al giudice italiano, sicché non può più contestarsi la giurisdizione di quel giudice.

Infatti, spiega, l'esistenza di quel rappresentante è equipollente alla esistenza in Italia del domicilio dei convenuti sulla base di due distinte ed autonome fonti normative.

La prima è costituita dal terzo comma dello stesso articolo 8 della Convenzione di Bruxelles, per il quale "qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o una qualsiasi altra filiale in uno stato contraente, egli è considerato per le contestazioni relative al loro esercizio come avente domicilio nel territorio dello Stato".

La seconda è costituita dall'art. 4 n. 2 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 dichiarata esecutiva con L. 18 dicembre 1984 n. 975, per la quale, ad avviso della C., "qualora si tratti di società o persone giuridiche, prevede come domicilio: a) il luogo in cui ha sede l'amministrazione della società; b) la sede secondaria della società stessa".

6.2.2. - L'assunto si sviluppa sulla base di una premessa del tutto erronea, ossia che il rapporto assicurativo intercorra con il "Lloyd's di Londra" costituente una società esercente una impresa assicurativa.

Come s'è detto, in sé, il Lloyd's - London non è società esercente impresa assicurativa, né è l'assicuratore dei contratti indicati come stipulati con il Lloyd's - London. Detti contratti, invece, sono stipulati con gli Assicuratori membri del Lloyd's - London che hanno sottoscritto effettivamente in calce la polizza, ed il rapporto assicurativo intercorre tra l'assicurato e questi Assicuratori. Correlativamente, il c.d. "Rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's - London" rappresenta, e si vedrà poi in quali limiti, gli Assicuratori aderenti al Lloyd's che hanno sottoscritto la polizza e non il Lloyd's come istituzione a se stante.

Ovviamente ne rimane travolta l'intera argomentazione sviluppata dalla C. a sostegno della conclusione secondo cui l'assicuratore ha proprio una "succursale" o comunque una agenzia in Italia.

6.2.3. - In realtà, l'infondatezza dell'assunto permane anche sulla base della conclusione che, nella specie, l'"assicuratore" sono i ventiquattro Sindacati che, sottoscrivendo la polizza, ne hanno assunto, pro quota, il rischio.

a) La previsione di cui al terzo comma dell'art. 8 della Convenzione di Bruxelles risulta inconferente per due diversi ordini di ragione.

In via assorbente, in quanto il "Rappresentante generale in Italia dei Lloyd's" non è un agente dei detti Assicuratori, ma soltanto un loro rappresentante agli effetti processuali. Né, quanto meno in relazione al contratto del quale si tratta, potrebbe essere diversamente, atteso che si tratta di un contratto, stipulato a Londra, con assicuratori inglesi in regime di libertà di prestazione, con la connessa preclusione alla attribuzione della rappresentanza sostanziale ad agenti operanti in altri paesi della Comunità (v. Direttiva CEE n. 149/1992).

In ogni caso, perché, da un canto, essa previsione trova applicazione con riferimento alle sole "contestazioni relative al loro esercizio", locuzione, questa che deve essere intesa nel senso che il momento di collegamento si configura solo relativamente alle controversie attinenti alla gestione della succursale, agenzia o filiale dell'assicuratore e, cioè, degli affari assicurativi correlativi a polizze emesse da tali rappresentanze (v. Cass. S.U. 13 febbraio 1993 n. 1820); dall'altro, il contratto di assicurazione per cui è controversia non è stato stipulato dal Rappresentante dei Lloyd's - London in Italia, ma direttamente dagli Assicuratori (sia pure tramite il broker B.) a Londra.

b) La previsione di cui all'art.4 comma 2 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, a sua volta, è inconferente per più ragioni.

- Innanzitutto, perché la nozione di "domicilio" in funzione della applicazione della disposizione di cui all'art. 8 comma 1 n. 1 della Convenzione di Bruxelles deve essere desunta dalla stessa Convenzione, e non può essere ricostruita attraverso il rinvio ad altre fonti, specie se queste fissano la stessa nozione ad altri fini, come appunto la Convenzione di Roma del 1980 che ha di mira l'individuazione della "legge applicabile alle obbligazioni contrattuali".

Lo riprova la previsione di cui al terzo comma dell'art. 8 della Convenzione, perché si giustifica unicamente in virtù del principio dell'autosufficienza della stessa Convenzione in tema di nozione di domicilio.

- Inoltre, perché mentre detta previsione attribuisce la qualifica di "domicilio" soltanto alle "sedi", diverse da principale, nelle quali, "a norma del contratto la prestazione dev'essere eseguita", nella specie, l'indennizzo assicurativo non deve essere corrisposto dalla Rappresentanza generale per l'Italia del Lloyd's - London.

6.2.4. - Ne consegue che la disciplina di cui all'art. 8 della Convenzione di Bruxelles non può essere utilmente invocata al fine di attribuire al giudice italiano la giurisdizione sulla causa promossa dalla C. nei confronti degli assicuratori del contratto del quale si tratta.

6.3. - Nel contempo il tipo di rischio garantito con lo stesso contratto determina l'inconferenza anche dei momenti di collegamento enunciati negli artt. da 9 a 12 bis della Convenzione, ed in effetti non invocati neanche dalla ricorrente.

6.4.1. - In alternativa, la C. sostiene che la giurisdizione del giudice italiano sussiste, comunque, in virtù di un patto di proroga della giurisdizione a favore di quel giudice inserito nella clausola n. 21 delle Condizioni Generali di polizza, specie se interpretata in correlazione alle

prescrizioni della covernote n. 80003930171 ed alla successiva clausola 22.

6.4.2. - Senonché la clausola n. 21 delle anzidette Condizioni generali così dispone: "Domande giudiziali. La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's London al rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's London. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro: "Gli assicuratori dei Lloyd's - London che hanno assunto il rischio derivante dalla Polizza [citare il numero della presente Polizza] in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's - London". Il rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's - London, può essere convenuto in giudizio nella sua qualità e con effetto nei confronti degli assicuratori interessati per le sole controversie inerenti alle assicurazioni contratti con assicurati residenti in Italia".

Ora, l'esegesi della clausola esclude che nella stessa si possa ravvisare un patto di proroga della giurisdizione in favore del giudice italiano; e induce univocamente ad affermare che essa si limita a dettare le regole in ordine alla rappresentanza processuale passiva dei Syndicates che hanno sottoscritto la Polizza con riferimento alla ipotesi di un giudizio da proporsi, nei loro confronti, davanti al giudice italiano ove giurisdizionalmente competente sulla base delle regole generali in materia di giudizi nei confronti dell'assicuratore.

In tale senso depone in modo determinante il dato letterale (particolarmente significativo anche per l'utilizzazione di una terminologia tecnico-giuridica precisa e corretta) che non consente alcun collegamento della disciplina dettata nella clausola con la problematica sulla giurisdizione, e la pone in relazione esclusivamente ad una problematica processuale riguardante l'ipotesi dei giudizi proponibili davanti al giudice italiano.

Il risultato dell'interpretazione letterale, poi, è suffragato dalla ratio della clausola, ove valutata in relazione al dato che il rapporto d'assicurazione (impropriamente definito con il Lloyd's London) intercorre con i singoli names o syndicates che hanno sottoscritto la polizza accettandone il rischio e che, non solo sono spesso numerosissimi, ma vengono identificati soltanto con un numero. Ne consegue, per l'assicurato che intenda, potendolo, convenire quegli assicuratori davanti al giudice italiano, una serie di difficoltà in relazione alla loro concreta identificazione ed alla possibilità stessa di acquisire i dati atti a consentirle una redazione dell'atto di citazione rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 163 n. 2 Cod. proc. civ.: da ciò, appunto, la previsione pattizia della quale si tratta, che mira ad agevolare l'assicurato attribuendo la sola "rappresentanza processuale passiva" di tutti gli assicuratori sottoscrittori della Polizza al

"rappresentante generale dei Lloyd´s in Italia e la possibilità di convenire in giudizio detto rappresentante in loro nome e conto.

Ed è da aggiungere che la limitazione dell'efficacia della clausola alle sole "controversie inerenti alle assicurazioni contratte con assicurati residenti in Italia" rimarrebbe priva di ogni giustificazione razionale ove la clausola racchiudesse effettivamente la proroga della giurisdizione in favore del giudice italiano: e che, di contro, detta limitazione ben si armonizza con l'interpretazione, qui accolta, secondo cui la clausola mira a risolvere esclusivamente una difficoltà di carattere processuale con riferimento ai giudizi che ritualmente proposti davanti al giudice italiano.

Né a diversa soluzione può condurre la circostanza che la covernote contenga la clausola "Form: "J" Italy slip police", atteso che manifestamente, il suo contenuto non si riverbera sul dettato della clausola n. 21 in modo tale da farle acquisire la portata di convenzione di proroga della giurisdizione in favore del giudice italiano.

Parimenti non può condurre ad una diversa lettura, la pattuizione di cui alla successiva clausola n. 22 per la quale "Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto". E', indubbio, infatti, che questa clausola contiene una disciplina speciale in ordine al tema della competenza territoriale sulle domande proposte dagli Assicuratori membri del Lloyd´s nei confronti dell'assicurato e non influisce in alcun modo sulla questione relativa alla giurisdizione in ordine alle domande proposte dall'assicurato nei confronti degli Assicuratori.

6.4.3. - Si deve escludere perciò, che la giurisdizione sulla controversia contro gli Assicuratori membri del Lloyd´s - London sia devoluta al giudice italiano in forza di una clausola di proroga della giurisdizione stessa.

6.5. - Un momento di collegamento della controversia della quale si tratta col giudice italiano, infine, non può essere ravvisato neanche nella disposizione di cui all'art. 3 comma 1 L. n. 218/1995, per la quale "la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto... ha, in Italia, un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. proc. civ.".

Infatti, il Rappresentante generale dei Lloyd´s per l'Italia non può essere considerato un procuratore generale a norma dell'art. 77 Cod. proc. civ..

In via assorbente, in quanto rispetto al contratto di cui si tratta (stipulato all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi) quel soggetto non ha, né può avere, la rappresentanza sostanziale degli assicuratori, ed è principio che l'art. 77 Cod. proc. civ. non consente il conferimento di una rappresentanza meramente processuale disgiunta da quella sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

In ogni caso, perché la rappresentanza processuale passiva è stata conferita al detto Rappresentante generale esclusivamente per le sole controversie inerenti alle assicurazioni contratte con assicurati residenti in Italia e, come è incontrovertito, la assicurata C. non è residente in Italia, né d'altra parte sostiene d'esserlo.

6.6. - Ne discende, riassumendo, che non sussiste alcun momento di collegamento col giudice italiano della domanda proposta dalla C. nei confronti degli "Assicuratori membri del Lloyd's - London" che hanno stipulato il contratto di assicurazione per cui è controversia, e che pertanto, si deve dichiarare il difetto, rispetto ad essa, della giurisdizione del giudice italiano.

7. - Il giudice italiano è carente di giurisdizione anche in ordine alle domande proposte dalla C. nei confronti della L. e della D..

- Sono entrambe società di nazionalità diversa da quella italiana, senza alcuna sede secondaria o uffici in Italia.

- I rapporti della C. con le stesse, (comunque vengano definiti o ricostruiti) sono conseguenti a contratti stipulati all'estero ed avevano ad oggetto prestazioni da eseguirsi interamente all'estero.

- Come s'è detto (nel precedente paragrafo 3) nessun rilievo può avere, nei loro confronti, l'essere state convenute davanti al giudice italiano congiuntamente alla s.r.l. M..

- Ovviamente, infine, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalla C. nei confronti degli Assicuratori membri dei Lloyd's preclude che da tale domanda possa conseguire la attrazione per connessione davanti allo stesso giudice delle domande proposte nei loro confronti, secondo la disciplina di cui all'art. 6 comma 1 n. 1 della Convenzione di Bruxelles.

8. - Le conclusioni raggiunte comportano, automaticamente, anche il difetto della giurisdizione italiana in ordine alle azioni di garanzia proposta dalla D. nei confronti della Compagnia Ai. F. di nazionalità francese e da quest'ultima nei confronti di quest'ultima di nazionalità uruguegna.

9. - Riassumendo, occorre dichiarare: la giurisdizione del giudice italiano in ordine al rapporto processuale tra la s.a. C. e la s.r.l. M.; ed il difetto della giurisdizione dello stesso giudice, in ordine ai rapporti processuali tra la stessa s.a. C. e gli altri convenuti o chiamati in causa.10. - Sussistono giusti motivi per compensare per intero fra tutte le parti le spese del giudizio di regolamento, e fra la s.a. C. ed i convenuti controricorrenti, quelle del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite

- dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine al rapporto processuale pendente davanti al Tribunale di Milano tra la s.a. C. e la s.r.l. M. e di cui alla causa iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili per il 1997;- dichiara il difetto della giurisdizione del giudice italiano in ordine ai rapporti processuali pendenti davanti allo stesso Tribunale di Milano e nella medesima causa: a) tra la s.a. C., come attrice, e la L. ltd, la s.a. D., gli Assicuratori dei Lloyd ´s di Londra in persona del rappresentante generale per l'Italia, gli Assicuratori dei Sindacati ai Lloyd ´s di Londra contraddistinti coi numeri 79, 590, 1036, 457, 483, 735, 552, 1317, 102, 535, 1003, 382, 40, 625, 741, 34, 62, 1032, 329, 1009, 902, 724, 112, 1183; b) tra la s.a. D. e la Compagnia Ai. F.; c) tra la Compagnia Ai. F. e la s.r.l. Ae. C.;

- compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di regolamento; tra la s.a. C. e le parti controricorrenti le spese del giudizio di merito. (...)